



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- ARGENTINO PIETRO
- MARZANO SERGIO
- MONOPOLI PIETRO
- 
- 
- 
- 

SEZIONE 2

18/02/2013 ore 09:00

SENTENZA

N° 365

Presidente

Relatore

Giudice

PRONUNCIATA IL:

18.2.2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

ha emesso la seguente

SENTENZA



4 MAG. 2013

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
Rag. Claudio R. GIULI

- sul ricorso n. 1089/12  
depositato il 22/05/2012

- avverso SOLLECITO PAG. n° [REDACTED] DEL 2012 TARSU/TIA 1998 ICI
- avverso SOLLECITO PAG. n° [REDACTED] DEL 2012 TARSU/TIA 1999 ICI
- avverso SOLLECITO PAG. n° [REDACTED] DEL 2012 TARSU/TIA 2000 ICI
- avverso SOLLECITO PAG. n° [REDACTED] DEL 2012 TARSU/TIA 2001 ICI
- avverso SOLLECITO PAG. n° [REDACTED] DEL 2012 TARSU/TIA 2002 ICI
- avverso SOLLECITO PAG. n° [REDACTED] DEL 2012 TARSU/TIA 2003 ICI
- avverso SOLLECITO PAG. n° [REDACTED] DEL 2012 TARSU/TIA 2004 ICI
- avverso SOLLECITO PAG. n° [REDACTED] DEL 2012 TARSU/TIA 2005 ICI
- avverso SOLLECITO PAG. n° [REDACTED] DEL 2012 TARSU/TIA 2006 ICI
- avverso SOLLECITO PAG. n° [REDACTED] DEL 2012 TARSU/TIA 2007 ICI
- avverso SOLLECITO PAG. n° [REDACTED] DEL 2012 TARSU/TIA 2008 ICI

contro: SO.G.E.T. RISCOSSIONE SPA TARANTO

difeso da:

GATTO DOTT.SSA ANNA MARIA  
V.LE M. GRECIA,420/B 74100 TARANTO



SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1089/12

UDIENZA DEL

18/02/2013

ore 09:00

(segue)

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

COMUNE DI TARANTO  
74100 TARANTO TA

COMUNE DI MONTEMESOLA  
74020 MONTEMESOLA TA

Il sig. [REDACTED] rappresentato e difeso dal dr. Vito Montanaro, ha proposto ricorso contro il Comune di Taranto e il Comune di Montemesola, nonché contro la SOGET Spa di Taranto per l'annullamento del sollecito di pagamento emesso per TARSU ed ICI per gli anni dal 1998 al 2008, oltre sanzioni e interessi, atto notificato in data 1.3.12.

Motivi del ricorso: 1) inesistenza della notifica perché effettuata direttamente dalla SOGET a mezzo posta e non tramite ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati; 2) nullità dell'atto per carenza di motivazione, essendosi l'Ufficio limitato alla mera indicazione del debito, senza null'altro precisare; 3) nullità dell'atto, rimanendo a tutt'oggi del tutto ignote al ricorrente eventuali ingiunzioni e pratiche pregresse; 4) nullità dell'atto per la omessa indicazione del funzionario responsabile del procedimento nonché per la omessa sottoscrizione del responsabile del provvedimento; 5) inapplicabilità delle sanzioni, riferendosi queste ad immobili di proprietà del genitore, [REDACTED], defunto nel novembre del 2006, ed essendo esse intrasmissibili agli eredi, come stabilito dall'art.8 del Dlgs. 472/97; riserve in ordine alla legittimità della predisposizione e della notifica del sollecito perché effettuato dalla SOGET e non dai Comuni interessati, unici titolari della potestà impositiva in materia di tributi locali, considerata anche la mancata allegazione di un atto legittimante il conferimento di tale potere alla SOGET nonché la mancata indicazione dei riferimenti da cui rilevare la eventuale legittimazione della Società alla emissione ed alla notifica del sollecito di cui si tratta.

Ha chiesto, pertanto, la declaratoria di nullità o l'annullamento del sollecito impugnato con la contestuale restituzione immediata delle somme eventualmente pagate nelle more del giudizio e, in subordine, il riconoscimento della inapplicabilità delle sanzioni, come previsto dalla citata normativa.

Si è costituita in giudizio la SOGET Spa, rappresentata e difesa dalla dr.ssa Anna Maria Gatto.

Preliminarmente, la Società ritiene che, avendo, l'atto opposto, la mera funzione di comunicazione bonaria, volta a sollecitare l'adempimento spontaneo del contribuente, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile. Di poi, in ordine alle eccezioni mosse sulla notifica, dichiara che, quand'anche i vizi evidenziati esistessero, comunque, avendo essa raggiunto lo scopo prefissato, e cioè la ricezione dell'atto da parte del destinatario, gli stessi risulterebbero sanati. Aggiunge: che il sollecito inviato dall'Ufficio è un atto non obbligatorio; che è stato spedito a mezzo servizio postale con raccomandata; e che persino per le cartelle di pagamento è legittima la notifica a mezzo raccomandata a/r, senza l'intermediazione dell'ufficiale notificatore.

Ed ancora, relativamente alla lamentata carenza di motivazione dell'atto, puntualizza la Società che il sollecito riguarda due pratiche di ingiunzione, una per ICI 2002/03 e l'altra per ICI 2004/05, somme iscritte a ruolo dal Comune di Montemesola per avvisi d'accertamento già notificati il 23.8.11, per complessivi €. 1435,62, avendo già il Comune predetto correttamente proceduto allo sgravio delle sanzioni in data 13.10.11. Ritiene indubbia la conoscenza delle pratiche predette da parte dell'odierno ricorrente, avendo il Comune effettuato gli sgravi il 3.5.2011, evidentemente su istanza di parte, in data di poco successiva all'emissione delle ingiunzioni. E gli sgravi predetti non possono essere stati richiesti che dal sig. [REDACTED], poichè l'intestatario degli immobili risultava ancora essere il sig. [REDACTED], deceduto, si ripete, nel novembre del 2006. E', pertanto certa la intervenuta definitività delle ingiunzioni stesse non risultando esse né opposte né pagate.

Da ultimo, la Società rileva la incomprendibilità dell'opposizione nei confronti del Comune di Taranto, avendo soltanto il Comune di Montemesola iscritto le somme in questione

Ha chiesto, pertanto, preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso; nel merito, di acclarare il proprio difetto di legittimazione passiva per le pretese di pertinenza dell'ente impositore e, per quanto di competenza della Concessionaria, il rigetto del ricorso, riconoscendo regolari gli atti dalla stessa compiuti.

Con vittoria di onorari, diritti e spese del giudizio, da distrarre in favore del difensore anticipatario.

Relativamente ai rapporti tra il Comune di Taranto e la SOGET, agli atti è allegata documentazione da cui rileva che:

- 1) Il Servizio Appalti e Contratti del Comune di Taranto, con determina 178/11, ha revocato l'aggiudicazione della gara alla SOGET per l'affidamento dei servizi in materia di accertamento, liquidazione, riscossione tributi, entrate, e sanzioni pecunarie.
- 2) Il Comune di Taranto, con deliberazione n.179/11, ha aggiudicato la gara di cui al punto precedente alla EMMEGI.
- 3) Il TAR Puglia, adito dalla SOGET con ricorso n. 1517/11, ha, in parte, respinto il ricorso ed, in parte, lo ha dichiarato inammissibile.
- 4) Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9561/11, ha rigettato l'appello, confermando la sentenza impugnata.

#### LA COMMISSIONE

Visto il ricorso e la documentazione allegata

Vista la nota di controdeduzioni della SOGET Spa

Visto l'art.3 del D.L.203/05 conv. In L.248/05, dal quale rileva la soppressione, a decorrere dalla data dell'1.10.06, del sistema di affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva degli Enti Locali e la titolarità della stessa alla Società pubblica Riscossione SPA, successivamente nominata Equitalia

Ritenuto, preliminarmente, che il ricorso sia ammissibile, come stabilito ormai in diverse occasioni dalla stessa Corte di Cassazione, pur non rientrando gli avvisi bonari e/o i solleciti di pagamento nel novero degli atti elencati nel Dlgs. 546/92

Visto il D.L.203/05, conv. In L.248/05, il quale, all'art.3, dispone la soppressione, a decorrere dall'1.10.06, del sistema di affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva degli enti locali ed il conferimento della stessa alla società pubblica "Riscossione SPA", successivamente denominata Equitalia SPA

Considerata terminata, con il 31.12.2010, anche la fase transitoria prevista dalla precitata normativa, per la quale, comunque, ai sensi dell'art.52, l'eventuale affidamento a terzi avrebbe dovuto essere attribuito mediante procedure ad evidenza pubblica

Ritenuto che la SOGET, per quanto stabilito dalla normativa precitata, non potesse più attendere alle attività di riscossione dei tributi, sia per il Comune di Montemesola che per il Comune di Taranto

Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada accolto e, di conseguenza, l'atto opposto debba essere annullato


Ritenuto, altresì, che, per ragioni di equità, le spese del giudizio possano essere compensate tra le parti

P. Q. M.

Accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Taranto, li 18.02.2013

IL GIUDICE RELATORE



IL PRESIDENTE

